



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE
UTENSILI O DI PRODUZIONE**

Legge 28 novembre 1965, n. 1329

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE 2007-2013

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Le presenti Direttive regolano l'intervento previsto dalla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 relativo alla concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali, finalizzati all'acquisto o alla locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa.
2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella G.U.U.E. L 214/3 del 6 agosto 2008 e sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata con Decisione della Commissione Europea in data 28.11.2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007).
3. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

ART. 2

SOGGETTO GESTORE

1. Alla gestione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna. Tale soggetto verrà selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, con esclusione delle imprese artigiane, aventi localizzazione produttiva in Sardegna, operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
 - > sezione C (Attività manifatturiere);
 - > sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- > divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
 - > gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria);
 - > gruppo 74.1 (Attività di design specializzate);
2. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori:
 - a) pesca e acquicoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) costruzione navale;
 - c) industria carboniera;
 - d) siderurgia per i prodotti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 ;
 - e) fibre sintetiche per le produzioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 .
 3. Sono altresì escluse le imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
 4. Gli aiuti non vengono concessi a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
 5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
 6. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

ART. 4

OPERAZIONI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di investimenti iniziali. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le agevolazioni vengono concesse a fronte di finanziamenti accordati da Banche e/o intermediari finanziari a fronte dell'acquisto o della locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica costruite in Italia o all'estero di costo unitario complessivo superiore a 10.000 euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori etc.) operanti nell'ambito dello stabilimento, gli impianti (per refrigerazione, per condizionamento d'aria, per trattamento delle acque etc.), con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti e con le limitazioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
3. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli, le imbarcazioni e i velivoli iscritti ai Pubblici registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.
4. Il finanziamento agevolabile non può superare il 50% del programma di investimenti ammesso ad agevolazione, fino ad un importo massimo di 2.000.000 euro, e la sua durata non può superare i 7 anni, comprensivi di un eventuale periodo di pre-ammortamento di 2 anni.
5. L'impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento del programma di investimenti agevolabile, attraverso un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.
6. Le spese per opere murarie sono considerate ammissibili per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento, e comunque entro un limite massimo del 5 % delle spese stesse.
7. I costi relativi all'acquisizione di beni in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.
8. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/93.
9. L'investimento deve essere mantenuto nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni, dalla data di conclusione dei lavori; ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Regione per almeno cinque anni; i beni oggetto dell'investimento devono essere mantenuti nel territorio della Regione Sardegna per almeno 15 anni.
10. I beni si considerano ultimati quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. Il totale delle spese ammissibili non può in ogni caso essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 4.000.000 di euro.

Art. 5

FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO

1. L'agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013.
2. Nelle zone censuarie ammesse l'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al 100 % del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al soggetto gestore e in un contributo aggiuntivo in conto capitale pari al 25% delle spese ritenute ammissibili.
3. Tali contributi non sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità. In ogni caso l'impresa non potrà superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007- 2013.

In particolare, fino al 2010 i massimali di intensità di aiuti saranno:

Piccole imprese: 45% ESL

Medie imprese: 35% ESL

A partire dal 2011 e fino al 2013 i massimali di intensità d'aiuti saranno:

Piccole imprese: 35% ESL

Medie imprese: 25% ESL

4. Nelle zone censuarie non ammesse secondo la Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013 l'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al 100 % del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda al soggetto gestore.
5. Tale contributo non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità. In ogni caso l'impresa non potrà superare i massimali di intensità di aiuto previsti per gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI previsti dal Regolamento.

In particolare, i massimali di intensità di aiuti saranno:

Piccole imprese: 20% ESL

Medie imprese: 10% ESL

6. Il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo è quello fissato periodicamente dalla Commissione Europea.

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, verranno accertate le risorse finanziarie disponibili per le nuove domande



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e verranno fissati, con apposito "avviso" da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, le modalità per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 60 giorni solari.

2. Le imprese interessate presentano, entro i termini fissati, la domanda in formato elettronico, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it. Inviano successivamente, la stampa dello stesso, in regola con l'imposta di bollo, debitamente firmato, accompagnato dalla delibera di finanziamento della Banca o dell'Intermediario finanziario e dalla documentazione necessaria per l'istruttoria.
3. Non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni, i programmi di investimento i cui lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda di agevolazione.
4. Per data di avvio degli investimenti si intende il primo impegno giuridicamente vincolante riguardante i lavori relativi al progetto o all'attività.
5. Qualora la domanda inviata all'Istituto gestore sia priva del piano descrittivo o di dati rilevanti ai fini della valutazione del progetto, non verrà considerata valida e sarà restituita dall'Istituto gestore all'impresa richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell'inammissibilità.
6. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, l'Istituto gestore, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ne richiederà l'integrazione all'impresa, con specifica nota, da inviare per conoscenza anche all'Assessorato dell'Industria. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi.
7. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Istituto istruttore ne darà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e all'Assessorato regionale dell'Industria.
8. La Regione si riserva, anche per il tramite del soggetto gestore - di comunicare al richiedente, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 7

PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. L'Istituto gestore seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, verificando la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti abilitati a presentare i progetti, nonché la coerenza del progetto stesso con le disposizioni delle presenti Direttive.
2. Ulteriori eventuali modalità e condizioni verranno stabilite nell'avviso pubblico per la presentazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle domande di agevolazione.

3. L'Istituto gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, trasmette all'Assessorato regionale dell'Industria la relazione istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.
4. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto istruttore e approvate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 8

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dall'Istituto gestore, adotta entro 15 giorni lavorativi il provvedimento di concessione provvisoria del contributo, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e lo trasmette all'impresa beneficiaria e all'Istituto gestore. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.
2. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:
 - a) l'impegno a mantenere nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario degli aiuti, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni.
 - b) l'impegno a mantenere nel territorio della Sardegna, per almeno 15 anni, i beni oggetto delle agevolazioni;
 - c) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) l'obbligo di presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato;
 - f) l'impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 25% dell'investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
 - g) l'impegno ad avviare l'investimento entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Nel caso entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria, l'investimento non venisse avviato, l'Assessorato dell'Industria, con propria determinazione revocherà il provvedimento di concessione provvisoria. Le risorse finanziarie liberate verranno utilizzate per finanziare ulteriori iniziative non agevolate per carenza di risorse.

ART. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo in conto interessi è erogato all'impresa beneficiaria semestralmente, a seguito del pagamento delle rate del piano di ammortamento del finanziamento. Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo fornito dal soggetto gestore o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.
2. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
3. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Istituto gestore specifici controlli sui lavori eseguiti, sui macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio.
4. L'Istituto istruttore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
5. La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.
6. La documentazione finale di spesa deve essere presentata all'istituto istruttore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
7. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Istituto istruttore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
8. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in più quote, su di un arco temporale pari a quello della durata del contratto di leasing stesso e previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
 - a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
 - b) la restante quota verrà erogata contestualmente a quella delle agevolazioni in conto interessi.
10. Ai fini dell'erogazione a saldo, l'Istituto gestore accerta l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, invia entro 45 giorni lavorativi, all'Assessorato dell'Industria una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e di congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base dell'istruttoria;
11. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dal precedente comma, l'Assessorato dell'Industria verifica gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso, ed emana il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
12. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui sopra, e successivamente l'Istituto gestore provvederà all'erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero di quelle indebitamente erogate.

ART. 10

REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nelle presenti Direttive, nell'avviso per la presentazione delle domande, nonché il fallimento dell'impresa beneficiaria, determinano la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria dei contributi e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.
2. In caso di estinzione anticipata, volontaria, totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa finanziata, l'erogazione del contributo in conto interessi cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione di fallimento. In caso di estinzione volontaria parziale del finanziamento l'entità del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contributo erogato è limitata alla parte residua.

3. L'amministrazione controllata o straordinaria, nonché il concordato preventivo che non comporta la cessione dei beni agevolati, non determina la cessazione del contributo in conto interessi, sempre che non cessi l'attività aziendale.
4. Le agevolazioni effettuate in leasing si intendono in ogni caso revocate, parzialmente o integralmente a seconda dei casi, anche qualora gli Istituti convenzionati attestino il mancato pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, dei canoni di leasing relativi a due semestralità consecutive.

ART. 11

DURATA DEL REGIME

1. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 31.12.2013.
2. Prima dell'applicazione, una sintesi delle presenti, Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.
3. Verrà trasmessa alla Commissione Europea una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuti per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regime è applicabile.
4. Il soggetto gestore e l'Assessorato dell'Industria potranno effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, le banche e gli intermediari finanziari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.